

**TRIBUNALE DI PORDENONE**

Il 27/11/2020 davanti al giudice dell'esecuzione, dott. Francesco TONON, nel procedimento per espropriazione forzata immobiliare n. OMISSIS, nessuno è comparso, in ossequio al provvedimento con il quale si stabiliva che l'odierna udienza si sarebbe svolta con modalità cartolari, ma la parte opponente e la parte opposta presentavano note scritte di trattazione.

L'avvocato di parte opponente nel riportarsi all'atto di opposizione insisteva nell'istanza di sospensione.

L'avvocato di parte opposta per le ragioni già evidenziate nella comparsa di costituzione si opponeva.

Il Giudice, letti i documenti e gli atti di causa, nonché le note di trattazione ritiene che l'opposizione non sia *prima facie* fondata e ciò per le seguenti ragioni:

1) come correttamente sottolineato da parte opposta sussiste il limite del giudicato, ovvero per il credito azionato la Banca ottenne il decreto ingiuntivo Tribunale di Pordenone OMISSIS, pronunciato nei confronti del debitore principale, SOCIETÀ, poi fallita, e di tutti i suoi fidejussori, compreso l'odierno opponente, a cui detto decreto era stato notificato il 21.7.15, decreto non opposto tanto da essere dichiarato definitivo con provvedimento 30.11.15. Costituisce principio assodato in giurisprudenza *"quello secondo il quale l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso"* (Cassazione civile sez. III, 22/06/2020, n.12121);

2) secondo la più recente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Livorno del 7 ottobre 2020, n. 651, Tribunale di Pistoia 9 settembre 202, n. 673 e Corte d'Appello di Milano del 23 luglio 2020, n. 1966 solo per citare le più recenti) dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990, non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa, i quali mantengono la loro validità e possono dar luogo eventualmente solo ad azione di risarcimento danni nei confronti delle imprese da parte dei clienti. Sebbene in un contratto di fideiussione siano presenti le clausole 2, 6 e 8 riproducenti nella sostanza il contenuto delle clausole ABI, dichiarate illegittime dall'Autorità Garante, la nullità delle stesse non può condurre ad una declaratoria di nullità dell'intero contratto, in mancanza di allegazione che quell'accordo, in mancanza delle dette clausole, non sarebbe stato concluso. Benché tali clausole siano nulle, il contratto resta valido ed esistente tra le parti. L'eccezione deve essere comunque sostenuta da allegazioni e prove a cura della parte attrice/appellante. Se anche una intesa vietata può essere dannosa per un soggetto, consumatore o imprenditore, che non vi abbia preso parte, purtuttavia, perché gli si possa riconoscere un interesse ad invocare la tutela di cui all'art. 33, comma 2, L. n. 287/1990, non è sufficiente che egli allegghi la nullità della intesa medesima, ma occorre che precisi la conseguenza che tale vizio ha prodotto sul proprio diritto a una scelta effettiva tra una pluralità di prodotti concorrenti. Nel caso di specie parte opponente nulla ha allegato e provato sul punto;

3) secondo l'orientamento ormai univoco della Corte di Cassazione (sentt. n. 22033/2011 e n. 17266/2009), la condanna dell'opponente alla rifusione in favore delle controparti costituite delle spese della fase dell'opposizione esecutiva che si svolge avanti al giudice dell'esecuzione;

*Ordinanza, Tribunale di Pordenone, Francesco Tonon, del 27 novembre 2020*

per questi motivi ritenuto che non sussistano i gravi motivi richiesti per la sospensione dell'esecuzione:

- rigetta l'istanza di sospensione del procedimento esecutivo;
- condanna parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.200,00, oltre Iva e Cna;
- fissa termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza (o, in caso di reclamo, dalla comunicazione dell'ordinanza che pronunci sul reclamo) per l'introduzione del giudizio di merito, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione della causa a ruolo, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà.

Si comunichi.

Il G.E.  
Dott. Francesco Tonon

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS